



COMUNE DI LAGO

Provincia di Cosenza

PIAZZA MATTEOTTI, 4 - CAP. 87035 - TEL. 0982/454071 - FAX 0982/454172 - P.IVA 01385940786

Ordinanza n. 58 del 22/03/2021

Prot. n. _1344_ del 22/03/2021

OGGETTO: MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA CODIV-19 (ART.50 DEL D.LGS. 267/2000). LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE PEDONALE SU PIAZZE, VIE, PARCHI PUBBLICI E SIMILARI ED ULTERIORI MISURE RESTRITTIVE.

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;

VISTI i DPCM 01 marzo 2020 e 8 marzo 2020;

VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il DPCM del 3 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

VISTA l’ordinanza della Regione Calabria n. 87 del 14 novembre 2020, avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni inerenti la sospensione, in presenza, delle attività scolastiche di ogni ordine e grado sul territorio regionale”.

VISTO il DPCM 7 agosto 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

VISTO il DPCM del 24 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;

VISTO il DPCM del 3 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41);

VISTO il DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2021, n. 2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”.

VISTO il DPCM 14-1-2021 in vigore dal 16.1.2021

VISTO l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 267/00;

VISTA l'Ordinanza n. 10 del Presidente della Regione Calabria del 05/03/2021 e s.m.i.;

VISTO il DPCM 02/03/2021;

VISTO il D. L. 13 marzo 2021 n.30;

VISTO l'art. 650 del Codice penale che prevede applicarsi la sanzione penale in caso di inosservanza del provvedimento legalmente dato per ragioni di salute pubblica come è nella fattispecie relativa al presente provvedimento;

CONSIDERATO CHE nel territorio comunale di Lago sono stati accertati alcuni casi di positività al Covid-19 ed inoltre un elevato numero di persone è stato posto precauzionalmente in quarantena;

ORDINA

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale

- è assolutamente vietata la sosta di due o più persone negli spazi pubblici, piazze, vie e strade comunali;

- è sospesa l'apertura al pubblico delle attività di bar, pizzerie, gelaterie e simili per il consumo all'interno dei locali stessi; è consentita esclusivamente la consegna a domicilio e la vendita da asporto con assoluto divieto di consumazione sul posto o nelle immediate vicinanze;

- è fatto comunque obbligo a tutti di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, nonché di indossare le mascherine all'aperto e nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private.

In ragione di quanto sopra:

- è fortemente sconsigliato spostarsi al di fuori del territorio comunale se non per comprovate ragioni e necessità, quali: lavoro, salute, assistenza anziani e familiari;

- è sconsigliato ai non residenti di recarsi nel territorio del comune di Lago.

In considerazione della continua evoluzione della situazione epidemiologica, il provvedimento ha natura sperimentale e potrà essere sottoposto a modifiche o integrazioni alla luce delle eventuali nuove disposizioni legislative e dell'evoluzione delle necessità legate al contenimento della diffusione del contagio.

Si da atto che in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le sanzioni da € 400,00 a € 1.000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come ribadito dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117/2/1 Uff. III-Prot.Civ. del 7 dicembre 2020”.

DISPONE

- La pubblicazione all'Albo pretorio comunale;
- La trasmissione della Presente Ordinanza a:
 - Prefettura UTG Cosenza
 - ASP Calabria- Provincia di Cosenza

- Al Presidente della Regione Calabria
- Alla Polizia Municipale
- Alla Stazione dei Carabinieri di Lago
- Alla Stazione Carabinieri Forestali di Longobardi
- Alla Guardia di Finanza Tenenza di Amantea

DISPONE

altresì,

che il presente provvedimento ha effetto immediato e trova applicazione fino al **27/03/2021**, fatto salvo l'eventuale affievolimento anticipato, ovvero la prosecuzione delle criticità cui è diretto a porre riparo che verranno registrate in sede di prosecuzione e/o pronto aggiornamento della presente Ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

La Polizia Municipale, i Carabinieri di Lago e le altre forze di polizia sono incaricate di vigilare sul rispetto di quanto disposto.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Lago, 22/03/2021

IL SINDACO
f.to Dott. F. Scanga